

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CSA

(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 069/CSA – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL. CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. PIZZELLA ANTONIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

2. RICORSO DEL CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIBUZZI ALESSIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

Con ricorso regolarmente introdotto, la Società Calcio Avellino SSD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. 64 del 19.12.2018, con la quale è stata inflitta ai calciatori:

A) Tribuzzi Alessio, la squalifica di 3 gare effettive per avere *“a gioco fermo avvicinato un calciatore avversario e tentato di colpirlo con una testata”*;

B) Pizzella Antonio, la squalifica fino al 31.12.2019, per avere *“a gioco fermo spintonato con violenza un raccattapalle per prendergli il pallone dalle mani, facendolo cadere a terra. Tale condotta determinava un trauma all'altezza dello sterno del ragazzo, tanto da rendere necessario il trasporto presso il locale pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sanzione così determinata in ragione della pausa per le festività natalizie, nonché delle conseguenze fisiche provocate e del gesto posto in essere ai danni di un minore in palese spregio dei principi di non violenza, proibità e correttezza di cui all'art. 1 del C.G.S. e agli artt. 2 e 5 del Codice di comportamento sportivo del CONI”*.

Eccepisce la reclamante che relativamente al Tribuzzi la condotta sarebbe stata finalizzata a proteggersi dal comportamento minaccioso tenuto dall'avversario per cui il gesto del calciatore, non solo non avrebbe avuto i connotati della violenza, ma non si sarebbe neanche potuto definire come antisportivo; relativamente al calciatore Pizzella, la reclamante pur censurando il comportamento tenuto dallo stesso, ha contestato che nell'episodio il calciatore abbia agito con violenza, essendosi il Pizzella limitato a spingere il raccattapalle che stava ritardando la ripresa del gioco.

Ha contestato altresì l'inasprimento della sanzione, motivato dalle conseguenze fisiche provocate al danneggiato e dal fatto che il gesto sarebbe stato posto in essere ai danni di un minore.

Le conseguenze fisiche sono state contestate perché *“soltanto teoriche e aleatorie mancando in atti un certificato di una struttura pubblica attestante diagnosi e prognosi”*. Il Giudice Sportivo infatti, nel motivare la propria decisione, avrebbe fatto riferimento al *“referto medico redatto dal medico sociale della Società per cui il raccattapalle prestava servizio”*.

Ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento per le posizioni di entrambi calciatori.

La condotta del calciatore Tribuzzi Alessio non integra gli estremi della condotta violenta. Dagli atti di causa emerge la contraddittorietà dei fatti che hanno determinato l'espulsione del calciatore. Nel rapporto arbitrale infatti è scritto che il Tribuzzi tentava di colpire con una testata al volto un avversario che cadeva a terra senza riportare "conseguenze evidenti".

Non si comprende però il nesso tra il gesto del Tribuzzi e la condotta dell'avversario, considerando che quest'ultimo non è neanche stato colpito.

Per il Pizzella invece, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare eccessiva in considerazione di quanto è avvenuto e risultante dagli atti ufficiali di gara. Non v'è prova infatti delle conseguenze fisiche riportate dal raccattapalle colpito atteso che il certificato medico allegato dall'arbitro al proprio rapporto di gara non può essere considerato documento da prendere in esame perché proveniente da un medico interno alla Società del tesserato e dell'avvenuto ricovero al Pronto Soccorso non è stata fornita alcuna prova.

Anche l'aggravante dovuta all'età del minore appare priva di pregio se si considera che anche il Pizzella è un calciatore di età inferiore ai 18 anni.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dalla società Calcio Avellino SSD ARL di Avellino:

- ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pizzella Antonio a 3 giornate effettive di gara.

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tribuzzi Alessio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELLA POL. TAMAI ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRANOVA PIETRO SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

Con atto del 21.12.2018 la società Pol. Tamai impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che con Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018 infliggeva al calciatore Terranova Pietro la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale sanzione veniva inflitta durante l'incontro Cjarlins Muzane/Pol. Tamai del 16.12.2018 "per aver colpito (il Terranova) un calciatore avversario con un pugno".

Giova premettere doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale ed in tal caso dell'assistente, gode della c.d. "fede privilegiata" e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un ulteriore valido supporto probatorio.

Dall'esame degli atti ed in particolare dal referto dell'assistente, si evince in modo inequivocabile che il calciatore Terranova a distanza di gioco del pallone colpiva il calciatore avversario n. 4 con un pugno, senza peraltro causare danni fisici.

Pertanto per la gravità dei fatti, pur tenendo presente che l'evento non ha provocato danni fisici all'avversario, può ritenersi congrua la pena inflitta dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai ASD di Pordenone

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLLETTA MARCO SEGUITO GARA CANNARA/AGLIANESE DEL 19.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

Con il gravame, pervenuto il 21.12.2018, il reclamante avversava la sanzione suindicata inflittagli per aver, a gioco in svolgimento ma con palla lontana, colpito con una manata al volto un avversario, facendolo cadere a terra.

Il reclamante ne invocava la riduzione, avendo il Bolletta essenzialmente tentato di divincolarsi da un placcaggio subito da un avversario nell'ambito di una azione in contropiede nei minuti finali, e, nel fare ciò, colpito su un braccio anziché al volto un calciatore della squadra avversaria. Aggiungeva, altresì, che il gioco era in svolgimento e la palla, ancorché non vicina al Bolletta, risultava ancora giocabile dal medesimo.

All'udienza, alcuno compariva.

Ad avviso della Corte, il gravame - ogni aspetto considerato - è parzialmente da accogliere, perché appare credibile la ricostruzione operata dalla reclamante, che vale a qualificare in senso meno grave il gesto compiuto dal Bolletta. Un conto, infatti, è imputare una manata al volto decontestualizzata da un'azione di palla vigorosamente contesa; altro è, come appare essere invece accaduto nella specie, un colpo inferto nell'ambito di un tentativo di divincolamento. Di tal ché si ravvisano sussistenti i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta, che viene per conseguenza ridotta a due giornate effettive di gara.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la C.S.A. accoglie parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Perugia riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina